



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Detenzione permanente all'aperto dei cavalli e degli altri equidi

Si parla di detenzione permanente all'aperto se gli equidi vivono al pascolo giorno e notte durante i mesi estivi o tutto l'anno. A differenza del pascolo o dell'uscita, nel caso della tenuta al pascolo gli equidi non trovano ricovero di tanto in tanto in una stalla. Con equidi si intendono i cavalli, i pony, gli asini, i muli e i bardotti (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn).

Si predilige questa forma di detenzione naturale in particolare per l'allevamento degli esemplari giovani e per gli equidi a fine carriera. Gli animali non devono tuttavia essere lasciati semplicemente a loro stessi, poiché non sono in grado di spostarsi in caso di scarsità di cibo o di condizioni meteorologiche sfavorevoli. Gli equidi devono essere controllati e ricevere alimenti ed acqua in quantità sufficiente ogni giorno (cfr. art. 4 cpv. 1; art. 5 cpv. 1 OPAn; art. 7 ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Nei parchi gli animali devono inoltre disporre di luoghi adeguati in cui potersi alimentare, abbeverare, riposare e ritirare (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. e, art. 3 cpv. 2, art. 6; art. 36 cpv. 1 OPAn) e la loro salute non può essere compromessa dalle attrezzature, dalla configurazione dei suoli o dai recinti (cfr. art. 7 cpv. 1 e 3 OPAn).

Protezione dalle condizioni meteorologiche estreme

Si definiscono condizioni meteorologiche estreme periodi contraddistinti da temperature calde e forte insolazione oppure da freddo, umidità e vento. Gli equidi non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme (cfr. art. 36 cpv. 1 OPAn). Devono potersi riparare in situazioni di mal tempo e sottrarsi dagli insetti che li tormentano.

Per la detenzione permanente all'aperto è necessario un riparo con aperture sufficientemente larghe da evitare che gli animali di rango superiore possano impedire l'entrata. Si dimostrano utili le costruzioni con una facciata ampia, aperta o con diversi compartimenti, che consentono l'accesso anche agli animali di rango inferiore (cfr. art. 59 cpv. 5, allegato 1 tabella 7 nota a piè di pagina 7 OPAn). È necessario prestare attenzione alla solidità delle costruzioni che devono essere in grado di resistere al vento forte o alla pressione esercitata dal carico della neve. Un'aerazione sufficiente evita che gli equidi sudino in estate o respirino aria contenente esalazioni di ammoniaca (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b OPAn).

In un riparo dalle condizioni meteorologiche, tutti gli animali devono disporre contemporaneamente di un settore di riposo asciutto. Quest'ultimo deve essere provvisto di lettiera, per evitare che il suolo provochi agli animali un'eccessiva perdita di calore corporeo (cfr. art. 36 cpv. 1; art. 59 cpv. 2 OPAn; art. 6 cpv. 1 ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici, cfr. anche Informazioni tecniche N. 11.7 (3) "Settore di riposo con lettiera per i cavalli e gli altri equidi").

Devono essere rispettate le dimensioni minime (cfr. art. 10 cpv. 1 OPAn)

Se in un riparo non si provvede al foraggiamento, si applicano le dimensioni minime per le stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo dei cavalli e degli altri equidi. La superficie per il gruppo corrisponde alla somma delle superfici minime per ogni singolo animale. In caso di cinque o più esemplari compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento (cfr. all. 1 tabella 7 nota a piè di pagina 3 OPAn). Per stabilire l'altezza minima del soffitto dell'unità di detenzione ci si basa sulla taglia dell'animale più grande. La misurazione viene effettuata a partire dall'altezza massima della lettiera.

Dimensioni minime per le stalle a stabulazione libera in gruppo a diversi compartimenti (cfr. all. 1 tabella 7 cifra 13 OPAn):

Altezza al garrese	<120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	>175 cm
Superficie di riposo in m ²	4	4,5	5,5	6	7,5	8
Superficie di riposo per giumentе con puledri ¹⁾	5,2	5,85	7,15	7,8	9,75	10,4
Altezza minima del soffitto	1,8	1,9	2,1	2,3	2,5	2,5
Valori di tolleranza per l'altezza del soffitto ¹⁾	--	--	2,0	2,2	2,2	2,2

¹⁾ Per le giumentе con puledri di almeno due mesi, la superficie deve essere aumentata almeno del 30%.

²⁾ L'altezza del soffitto che soddisfa i valori di tolleranza non deve essere adeguata

Riparo dalle condizioni meteorologiche durante l'estate

In estate i ripari senza pareti, le reti parasole o strutture simili possono offrire un riparo sufficiente alle condizioni meteorologiche e in alcuni casi possono essere sufficienti anche come protezione dal cattivo tempo. Altrimenti, in caso di condizioni meteorologiche estreme, gli animali devono essere condotti in una stalla o in un altro parco dotato di una protezione adeguata naturale o artificiale (cfr. art. 36 cpv. 1 OPAn).

Nella regione d'estivazione, gli animali dispongono di norma di ampie superfici che offrono loro come riparo dalle condizioni meteorologiche sufficienti strutture naturali come ampi gruppi di alberi, cespugli e sporgenze rocciose e che consentono loro di reagire alle condizioni climatiche e di scegliersi un luogo di ricovero adatto. Se non esiste una protezione adeguata o non è possibile disporre della superficie richiesta all'interno del riparo, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che in caso di condizioni meteorologiche estreme il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto (cfr. art. 36 cpv. 2 OPAn; art. 6 cpv. 2 ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici).

Nota bene: l'utilizzazione di un riparo naturale implica il rispetto delle disposizioni contenute nella legislazione sulle foreste; se viene realizzata una struttura di protezione occorre tener conto del diritto in materia di protezione delle acque e di pianificazione del territorio.

Suolo

Il suolo deve essere configurato in modo tale da non compromettere la salute degli animali (art. 7 cpv. 3 OPAn). Non deve essere fangoso o fortemente inquinato di feci e urina (art. 6, cpv. 3 ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici), poiché i suoli insudiciati da urina e sterco, soprattutto insieme al fango, favoriscono l'insorgenza di infezioni dolorose agli zoccoli e alle zampe. Nei settori in cui gli animali sono soliti radunarsi come ad esempio vicino alle rastrelliere o di fronte e all'interno della struttura di protezione, il suolo deve essere rafforzato, applicando ad esempio placche di plastica, e pulito oppure si deve ripartire la sollecitazione subito dal terreno sulle diverse aree del pascolo, spostando regolarmente la rastrelliera o le tensostrutture nei pascoli.

Vietato il filo spinato

È vietato l'uso del filo spinato nei recinti dei pascoli destinati ai cavalli o ad altri equidi, eccetto nei casi in cui si dispone di un permesso di deroga a tempo determinato (cfr. art. 63 OPAn).

Foraggio appropriato e acqua pulita a sufficienza

Nel caso dei cavalli e degli altri equidi, il foraggiamento adeguato alla specie si basa su erbe ed erbe ad alto contenuto di fibre. I pascoli con erbe ricche di sostanze energetiche e proteiche rappresentano una potenziale minaccia per la salute degli equidi (cfr. art. 3 cpv. 3 OPAn). La quantità di foraggio deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo, in modo tale che ogni animale possa nutrirsi a sufficienza e il tappeto erboso non sia danneggiato durante la tenuta al pascolo (cfr. art. 4 cpv. 1 OPAn). Se un pascolo non fornisce foraggio a sufficienza, ad esempio d'inverno, è necessario somministrare agli animali altro foraggio appropriato e a sufficienza: principalmente fieno e paglia, finalizzati anche a soddisfare le esigenze comportamentali degli equidi (cfr. art. 4 cpv. 2; art. 36 cpv. 3; art. 60 cpv. 1 OPAn). Esso deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene, di norma occorre pertanto installare adeguati impianti per il foraggiamento, come ad esempio rastrelliere per il fieno (cfr. art. 6 cpv. 4 ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Affinché ogni animale possa assumere in quantità sufficiente alimenti adeguati senza essere disturbato, occorre fornire a ciascun equide una posta di foraggiamento (cfr. art. 4 cpv. 1 OPAn).

Gli equidi si dissetano più volte nel corso della giornata, se hanno libero accesso all'acqua. L'accesso costante all'acqua pulita è garantito dagli abbeveratoi automatici riscaldabili oppure, se non sussiste alcun pericolo di gelo, dai mezzi cisterna e dalle fontane provviste di abbeveratoio (cfr. art. 4 cpv. 1 OPAn).

Controllare gli equidi quotidianamente

Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, con un'attenzione particolare alla comparsa di ferite, alterazioni cutanee, zoppie, infiammazioni dolorose agli occhi o infestazioni di parassiti che si manifestano attraverso diversi sintomi come diarrea, dimagrimento, abrasioni dei crini della coda, manto opaco oppure ferite suppuranti. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo, se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio. Per contro, gli animali vanno controllati almeno due volte al giorno, nell'imminenza di nascite o in presenza di esemplari neonati. Durante l'estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata (cfr. art. 7 cpv. 1 - 3 ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici).

Prevenire malattie e lesioni

La cura è intesa a prevenire malattie e lesioni (cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn). Anche gli equidi non ferrati necessitano, sin da quando sono puledri, di una cura degli zoccoli sistematica e a regola d'arte, per evitare posture e movimenti scorretti, come pure malattie dello zoccolo (cfr. art. 5 cpv. 4; art. 60 cpv. 2 OPAn). Specialmente gli equidi anziani apprezzano una strigliatura di tanto in tanto, durante il periodo della muta.

Nella tenuta al pascolo è necessario adottare misure adeguate contro gravi infestazioni da vermi. È consigliabile una vaccinazione antitetanica.

Lo stato del recinto e delle attrezzature va controllato con una frequenza variabile a seconda delle necessità. Devono essere eliminati prontamente i difetti che possono pregiudicare il benessere degli equidi o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi (cfr. art. 5 cpv. 1 OPAn).

Legislazione: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Art. 2 cpv. 3 lett. e, p; cpv. 4 OPAn Definizioni

e. parco: area delimitata in cui sono detenuti gli animali, [...];

p. *equidi*: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti;

⁴ I termini regione d'estivazione, regione di montagna e unità standard di manodopera sono da intendersi ai sensi della legislazione sull'agricoltura.

Art. 3 cpv. 2-3 OPAn Detenzione adeguata degli animali

² I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.

³ L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.

Art. 4 cpv. 1-2 OPAn Alimentazione

¹ Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

² Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche della specie.

Art. 5 cpv. 1, 2+ 4 OPAn Cura

¹ Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi.

² La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro.

⁴ Zoccoli, unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola d'arte. L'eventuale ferratura degli zoccoli deve essere effettuata a regola d'arte.

Art. 6 OPAn

Protezione dalle condizioni meteorologiche

Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.

Art. 7 cpv. 1 + 3 OPAn

Ricoveri, parchi, suolo

¹ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

- a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
- b. la salute degli animali non sia compromessa; e
- c. gli animali non possano fuggire.

³ I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

Art. 10 cpv. 1 OPAn

Requisiti minimi

¹ I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti minimi.

Art. 34 cpv. 1 OPAn

Pavimenti

¹ I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.

Art. 36 OPAn

Detenzione permanente all'aperto

¹ Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall'umidità, dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto.

² Se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.

³ La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato.

Art. 59 cpv. 2 e 5 OPAn

Detenzione

² I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.

⁵ Gli equidi tenuti in gruppo devono potersi evitare o ritirare; non è necessario prevedere la possibilità di evitarsi e di ritirarsi per i puledri svezzati e gli animali giovani fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi.

Art. 60 OPAn

Foraggiamento e cura

¹ Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione degli equidi sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo.

² Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che l'equide possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolata nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli.

Art. 63 OPAn

Divieto dell'uso di filo spinato

¹ L'uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.

² L'autorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato se i pascoli sono vasti e dispongono di un'ulteriore delimitazione.

Allegato 1 tabella 7 nota a piè di pagina 3 e 6 OPAn

Nota a piè di pagina 3 In caso di cinque o più equidi molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.

Nota a piè di pagina 6 La superficie di riposo e l'area d'uscita devono essere sempre raggiungibili da un corridoio largo o da due corridoi più stretti.

Art. 6 ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Requisiti in materia di ripari, pavimenti, foraggio

¹ In un riparo dalle condizioni meteorologiche, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a quelle stabilite all'allegato 2, tabelle 1–3.

² Se nella regione d'estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.

³ Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o fortemente inquinato da feci o urina.

⁴ Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare adeguati impianti per il foraggiamento.

Art. 7 cpv. 1-3 ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Controllo degli animali, stabulazione in caso di nascite

- ¹ Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali.
- ² Nell'imminenza di nascite o in presenza di animali neonati, gli animali sono da controllare almeno due volte al giorno.
- ³ Nella regione d'estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata.